# SINTESI CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

## Igiene Ambientale – Aziende Private
## Integrata con Accordo Interconfederale del 29.03.2021 valido 01.03.2021 – 31.07.2022

Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:

CONFLAVORO PMI
CONFSAL
FESICA

In vigore dal
**01.08.2019** al **31.07.2022**
Integrato con **Accordo Interconfederale** del **29.03.2021**
valido **01.03.2021 – 31.07.2022**

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle aziende del settore, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse, esercenti servizi di:

a) nettezza urbana: trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti, spazzamento, raccolta anche differenziata, raccolta differenziata porta a porta e raccolta ingombranti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) i servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.

Il presente accordo è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie e complementari: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; de affissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine.

## STAGIONALITÀ

In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto e che comportano la sensibile diffusione di aziende come di seguito strutturate:
- piccole aziende la cui attività viene svolta da soci e coadiutori familiari e che, durante i picchi stagionali, si avvalgono di collaboratori assunti a tempo determinato;
- aziende di dimensioni maggiori che, a seguito di consistenti variazioni stagionali della domanda, devono ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato;
- aziende che hanno mutato la propria organizzazione avvalendosi di lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato, ma mantengono nel settore stagionale una quota consistente delle proprie attività;

Le caratteristiche di stagionalità vengono estese alle aziende suddette anche qualora mantengano reparti o settori ad apertura annuale; tramite accordo aziendale sottoscritto dalle organizzazioni territoriali facenti capo alle Parti Sociali stipulanti il presente CCNL, verranno individuati i criteri che disciplinano l'istituto della stagionalità.

# ISTITUTI E CONTENUTI

| ISTITUTI | CONTENUTI |
|---|---|
| Periodo di prova<br>Art. 2 | **6 MESI:** Quadri, 8° e 7° livello.<br>**3 MESI:** Altri livelli: 3 mesi.<br>I mesi si intendono di effettivo lavoro. |
| Orario di lavoro<br>Art. 7 | **40 ore settimanali** suddivise in 5, ovvero 6 giorni lavorativi. Mediante specifico accordo tra le OO.SS.,possibile prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore. |
| Flessibilità orario<br>Art.9 | In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa , èconsentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro **su 6 giorni**, con un limite massimo di**48 ore** settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane. |
| Banca delle ore<br>Art. 10 | Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore inmisura pari al 50% del loro ammontare. |
| Straordinario, Notturno, Festivo<br>Artt. 12/13/18 | Lavoro Straordinario **Max. 250 ore anno**. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso anche in deroga a quanto stabilito in relazione al monte ore suindicato, qualora sussistano le esigenze di cui all'art. 12, 2° comma, CCNL. Percentuali di maggiorazione:<br>Straordinario Diurno feriale **12%** sulle prime **75** ore annue; **20%** sulle ore annue dalla 76ma ora fino alla 150ma ora; **35%** sulle ore annue eccedenti;<br>Straordinario Diurno Festivo: **65%;**<br>Straordinario Notturno Feriale: **50%;**<br>Straordinario Notturno Festivo: **75%.**<br>Lavoro Ordinario Notturno: è compensato con la quota oraria della retribuzione di cui all'art. 24 del CCNL maggiorata del **33%.**<br>Lavoro Festivo: si rinvia a quanto previsto dall'art. 12, 5°comma, lettere b) e c) CCNL, ossia: Diurno Festivo **65%**; Notturno Festivo **75%.**<br>In luogo della maggiorazione retributiva, possibile riposo compensativo sostitutivo delle maggiorazioni salariali in accordo con l'azienda. |
| Maggiorazione riposi settimanali<br>Art. 14 | Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovrannoessere retribuite con una maggiorazione pari al **25%** sulla quota oraria della retribuzione. |
| Permessi e Ferie<br>Art. 15/19 | **Ex festività: 32 ore** di permessi retribuiti annui.<br>**Ferie annuali: 4 settimane.** |
| Divisori<br>Art.25 | Paga giornaliera: La quota giornaliera della retribuzione, si ottiene dividendo l'importo mensile per ildivisore convenzionale **"26"**. La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per **"173".** |
| Contratto di reinserimento<br>Art. 25 bis | A tempo determinato o indeterminato, è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma.<br>Inquadramento durante i primi 24 mesi:<br>• prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale;<br>• seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale.<br>Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.<br>In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:<br>• n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti;<br>• n. 3 contratti con più di 5 dipendenti. |
| Mensilità | 14 mensilità. |
| Premio risultato<br>Art. 30 | Potrà essere negoziato in sede aziendale. |
| Scatto di merito<br>Art. 31 | Le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l'erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori. L'accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i criteri di merito o di professionalizzazione. |
| | CONSERVAZIONE DEL POSTO: |

| | |
|---|---|
| Malattia<br>Art. 34 e ss | 180 GG → Nell'arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata<br>720 GG → Nell'arco di 36 mesi sommando + eventi<br>720 GG → Nell'arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità.<br><br>INTEGRAZIONE → 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi<br>→ 75% dal 4° al 45° gg<br>→ Massimo 45 gg di integrazione/anno<br><br>Patologie gravi: integrazione del 100% per massimo 180 gg/anno. |
| Infortunio<br>Art. 38 | Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento; integrazione indennità INAILfino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi. |

PREAVVISO ART. 51

| Livello di inquadramento | Anzianità di servizio fino a 5 anni | Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1° livello | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 2° e 3° livello | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| 4° e 5° livello | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 6° e 7° livello | 7 giorni | 10 giorni | 20 giorni |

*I suddetti giorni si intendono di calendario*

| | |
|---|---|
| Contrattazione collettiva decentrata<br>Art. 53 | Dall'entrata in vigore del presente CCNL, per il tramite delle Associazioni Regionali o Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscrittrici del presente CCNL, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali. Rientrano in tale ambito gli Istituti di cui all'art. 53. |
| Part time<br>Art.76 e ss. | Previste clausole elastiche con:<br>• Maggiorazione del 1,5% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;<br>• Maggiorazione del 20% per le ore variate in aumento.<br>• Nessuna maggiorazione per le ore supplementari nel limite del 30% dell'orario contrattuale part-time sottoscritto. |
| Tempo determinato<br>Art.96 | Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Salvo diverso accordo sindacale aziendale. |
| Somministrazione<br>Art. 101/105 | Numero massimo di lavoratori somministrati a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio. Tale percentuale rientra nel limite complessivo del 50% di contratti a termine di cui all'art. 96. |
| LAVORO A DISTANZA<br>Telelavoro e Lavoro agile (smart working)<br>Art.106 e ss | Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato.<br>Tutelato il diritto alla disconnessione. |
| Ente Bilaterale<br>E.BI.A.S.P. | -Il contributo mensile all' E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 di cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL.<br>-La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00.<br>-L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi.<br>-Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI",vannoversate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. |
| Sanità integrativa<br>Art. 122 | • Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità.<br>• Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368.<br>• Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: |

| | |
|---|---|
| da 1 a 5 : | € 50,00 |
| da 6 a 15 : | € 100,00 |
| da 16 a 30: | € 150,00 |
| da 31 a 40: | € 250,00 |
| da 41 a 50: | € 300,00 |
| oltre 50: | € 350,00 |

- L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 16,50 (€ sedici/50) lordi per 14 mensilità.

## Art.147 - Classificazione del personale

Diversificata a seconda dell'area Operativa - Funzionale in 5 aree, con esemplificazioni per ciascuna area:

- Area Spazzamento e raccolta
- Conduzione
- Impianti e laboratori
- Tecnico amministrativa
- Area Officine e Servizi Generali

# APPRENDISTATO

## Apprendistato professionalizzante

Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

## Apprendistato per qualifica e diploma professionale

Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/2015).

## Trattamento economico

Primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.
Secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.
Terzo anno il 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.
Eventuale quarto anno il 95% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato.

## Durata del contratto di apprendistato

2° livello 36 mesi;

3° livello 36 mesi;

4° livello 36 mesi;

5° livello 36 mesi;

6° livello 24 mesi.

## Apprendistato in cicli stagionali

Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell'intervallo tra una stagione e l'altra.

## Malattia

Per i primi tre giorni e limitatamente a 4 eventi morbosi per ogni anno di calendario, indennità pari al 50% della normale retribuzione. Nel corso della durata del rapporto di apprendistato le predette giornate indennizzabili non possono complessivamente superare la soglia di 45 giorni.

In caso di ricovero ospedaliero indennità del 50% della normale retribuzione per tutta la durata del ricovero ed entro i limiti del periodo di comporto; indennità ridotta ai 2/5 se senza familiari a carico.

## Infortunio

Indennità integrativa pari al 60% per i primi tre giorni successivi al giorno dell'evento; 65% dal 4° al 20° giorno; 70%dal 21° giorno in poi.

# TABELLE RETRIBUTIVE

Settore Igiene Ambientale - Aziende Private

## TABELLA A

| LIVELLO | Paga base conglobata | E.D.R. |
|---|---|---|
| 1 | 1.460,20 | 10,33 |
| 2 | 1.803,10 | 10,33 |
| 3 | 1.899,20 | 10,33 |
| 4 | 2.023,50 | 10,33 |
| 5 | 2.209,10 | 10,33 |
| 6 | 2.436,10 | 10,33 |
| 7 | 2.692,65 | 10,33 |
| 8 | 2.988,50 | 10,33 |
| Quadro | 3.358,31 | 10,33 |

## TABELLA B

| LIVELLO | Paga base conglobata | E.D.R. |
|---|---|---|
| 1J | 1.168,20 | 10,33 |
| 1 | 1.290,50 | 10,33 |
| 2 | 1.622,40 | 10,33 |
| 3 | 1.810,60 | 10,33 |
| 4 | 1.961,90 | 10,33 |
| 5 | 2.115,20 | 10,33 |
| 6 | 2.323,90 | 10,33 |
| 7 | 2.560,50 | 10,33 |

**CCNL IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE PRIVATE**

Riproduzione Vietata
Tutti i diritti riservati

© Copyright 2021